

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Natina Praticò - Presidente

Dott. Alessandro Paone - Giudice rel.

Dott. Maria Assunta Pacelli – Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.06.2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo ex art. 630, co. 3 c.p.c. proposto, avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. OMISSIS R.G.E. emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data OMISSIS, dalla:

SOCIETÀ

RECLAMANTE

CONTRO

DEBITORE

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del OMISSIS, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento immobiliare compiuto dalla SOCIETÀ contro DEBITORE e l'estinzione della procedura esecutiva n. OMISSIS R.G.E. sul presupposto che, in violazione della disposizione di cui all'art. 557, co. 3 c.p.c., il creditore precedente, nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento notificato, avesse ommesso di depositare in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, le copie dotate di attestazione di conformità all'originale del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento.

2. Avverso tale ordinanza la SOCIETÀ ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3 c.p.c., deducendo: a) che l'atto di pignoramento avrebbe raggiunto il proprio scopo; b) che se il titolo non fosse esistito, l'ufficiale giudiziario non avrebbe eseguito il pignoramento; c) che l'originale del titolo esecutivo potrebbe essere esibito in qualsiasi momento; d) che l'art. 557, co. 3 c.p.c. prevedrebbe la sanzione dell'inefficacia del pignoramento quale conseguenza dell'omesso tempestivo deposito delle copie del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, non già delle copie conformi di tali atti; e) che l'istanza della debitrice a seguito della quale è stato adottato il provvedimento oggetto di impugnazione integrerebbe un'opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c., da considerare inammissibile poiché tardiva rispetto al momento in cui la debitrice medesima avrebbe acquisito la conoscenza del vizio; f) che l'ordinanza di estinzione sarebbe stata assunta senza la previa instaurazione del contraddittorio sul punto e che essa creditrice, ove convocata, avrebbe potuto esibire il titolo in originale, sanando così l'irregolarità ravvisata dal Giudice dell'Esecuzione; g) che la conferma del provvedimento reclamato si rivelerebbe pregiudizievole da un punto di vista economico (tenuto conto delle spese già sostenute e delle ulteriori spese da affrontare per l'avvio di una nuova procedura esecutiva) e, inoltre, esporrebbe essa creditrice al rischio che la debitrice, nelle more, deceda o disponga dei propri beni.

3. DEBITORE, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del reclamo, atteso che il provvedimento di cui trattasi avrebbe potuto essere impugnato solo con opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto dello stesso, poiché infondato.

4. All'udienza del 17.06.2020, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, il Giudice delegato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.

5. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione, avanzata da parte resistente nelle proprie note di udienza, di inammissibilità delle avverse deduzioni di udienza, in quanto integranti, in violazione del provvedimento del 14.05.2020 e della disciplina di cui all'art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020, una vera e propria memoria difensiva non autorizzata, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio.

E' sufficiente osservare, a tal proposito, che, a prescindere dalla questione afferente all'individuazione dei limiti che le parti incontrano nel presentare le proprie "istanze" e "conclusioni" (locuzioni richiamate nella disposizione innanzi citata), nella fattispecie che ci occupa non appare in concreto ravvisabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che la resistente, nelle proprie note di udienza, ha puntualmente replicato alle argomentazioni contenute nelle avverse deduzioni.

6. Sempre in via preliminare, va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui "tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. (e cioè il reclamo al collegio, il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione), a nulla rilevando la causa dell'estinzione" (in tal senso, con riferimento all'ipotesi dell'omesso tempestivo deposito della documentazione di cui all'art. 567, co. 2 c.p.c., ma con argomentazioni estensibili, per identità di ratio, anche all'omesso tempestivo deposito della documentazione di cui all'art. 557, co. 3 c.p.c., Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 14812 del 04.09.2012).

7. Passando ora alla trattazione del merito, si rileva che, ai sensi dell'art. 557 c.p.c., così come sostituito dall'art. 18, co. 1, lett. c) D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014, *"eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari (co. 1). Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari (co. 2). Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore (co. 3)"*.

Con il D.L. citato, inoltre, sono stati aggiunti all'art. 16 bis, co. 2 D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 i seguenti ultimi due periodi: *"a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le*

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Praticò – Rel. Paone, n. 550 del 3 luglio 2020

copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”.

8. Ebbene, secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito, il deposito del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità è da considerare meramente irregolare. In tale prospettiva, si è evidenziato: a) da un punto di vista letterale, che, sebbene l'art. 557, co. 2 c.p.c. parli di “*copie conformi*”, l'art. 557, co. 3 c.p.c. sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mero tardivo deposito di “*copie*”, non ulteriormente qualificate; b) da un punto di vista sistematico, che l'art. 22, co. 3 C.A.D. equipara l'efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti originali formati in origine su supporto analogico, se tali copie non sono disconosciute; c) da un punto di vista teleologico, che il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo.

9. Secondo altro orientamento, cui si presta convinta adesione in tale sede, il deposito, nel termine indicato dall'art. 557, co. 3 c.p.c., di copie del precetto, del titolo esecutivo e del pignoramento non munite di attestazione di conformità conduce invece inevitabilmente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, all'estinzione della procedura esecutiva.

9.1. A sostegno di tale conclusione, si osserva, in primo luogo, che le copie di cui parla l'art. 557, co. 3 c.p.c. sono certamente le “*copie conformi*” di cui all'art. 557, co. 2 c.p.c. e non le mere copie dei medesimi atti.

Depone inequivocabilmente in tal senso l'art. 16 bis, co. 2 D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 132/14, convertito in L. n. 162/2014, che precisa che con modalità telematiche siano depositate “*le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile*”.

Inoltre, l'art. 159 ter disp. att. c.p.c., introdotto con il D.L. n. 83/2015, convertito in L. n. 132/2015, prevede che nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore deve comunque depositare “*copie conformi degli atti*” nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557, sicché sarebbe inconcepibile un diverso atteggiarsi dell'onere processuale a seconda del soggetto che provvede all'iscrizione a ruolo la causa.

9.2. Ciò posto, gli ulteriori argomenti del diverso orientamento della giurisprudenza di merito perdono decisamente di spessore.

Ed invero, originariamente, il disposto di cui all'art. 557 c.p.c. prevedeva che l'ufficiale giudiziario depositasse nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione (ove la trascrizione non fosse stata curata dal creditore a norma dell'art. 555, co. 2 e 3, c.p.c.), mentre spettava al creditore depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento.

La Suprema Corte, pronunciatisi con riferimento a tale disciplina, ha in più occasioni affermato che il termine per il deposito, da parte del creditore procedente, del titolo esecutivo e del precetto non fosse perentorio (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 6957 del 22.03.2007).

Peraltro, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità dell'epoca, benché il titolo esecutivo dovesse essere depositato in originale, l'eventuale deposito di una mera copia fotostatica

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Praticò – Rel. Paone, n. 550 del 3 luglio 2020

dello stesso (v. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8242 del 24.05.2003) o finanche la sua mancanza nel fascicolo dell'esecuzione (v. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8306 del 31.03.2008) non avrebbero potuto essere rilevate d'ufficio, ma avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi, con conseguente necessità di produzione del titolo medesimo in originale.

L'art. 488, co. 2 c.p.c., poi, autorizzava il creditore al ritiro del titolo dietro deposito di una copia autentica e obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice.

Il legislatore del 2014, nel ridisegnare completamente la fase di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio, ha onerato il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, di depositare tempestivamente copie conformi di tali atti.

Come è noto, la questione della conformità della copia del titolo all'originale di esso è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo, quale presupposto processuale dell'azione esecutiva.

Ove, infatti, il creditore difettesse del possesso del titolo, l'ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, poi, la perdita del possesso del titolo determina rilevanti conseguenze, in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto o che sia stato pagato. In mancanza dell'esibizione del titolo in originale, infine, il giudice dell'esecuzione non potrebbe compiere l'atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.

L'attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità, tenuto conto che il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia.

In mancanza del deposito dell'attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell'esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo e sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo.

La questione riguardante il difetto di possesso del titolo, come innanzi rilevato, era originariamente demandata ad un'opposizione agli atti esecutivi, mentre oggi è rilevabile d'ufficio e sanzionata con l'inefficacia del pignoramento compiuto.

La tesi del raggiungimento dello scopo dell'atto, allora, non risulta razionalmente perseguibile.

Innanzitutto, la teorica relativa al raggiungimento dello scopo attiene alla categoria della nullità e non dell'inefficacia dell'atto per il suo mancato tempestivo deposito.

In secondo luogo, una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, se è stato depositato tardivamente.

Ciò che conta, pertanto, non è il disposto di cui all'art. 156 c.p.c., quanto, piuttosto, il disposto di cui all'art. 153 c.p.c., che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale conseguente (nel caso di specie, il deposito dell'istanza di vendita), ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente (il deposito di copie conformi degli atti di cui all'art. 557, co. 2, c.p.c.).

D'altro canto, così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l'istanza di vendita depositata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 497 c.p.c., ugualmente non ha

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Praticò – Rel. Paone, n. 550 del 3 luglio 2020

senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all'art. 557 c.p.c.

Sotto diverso angolo prospettico – qualora fosse possibile scindere gli atti di cui parla l'art. 557 c.p.c. dalla loro necessaria attestazione di conformità – lo scopo del deposito degli atti attestati di conformità dovrebbe essere individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza.

Tali finalità, prese in considerazione dall'art. 111 Cost. c.p.c., sono bene tenute presenti nell'ambito del processo esecutivo, come si desume dal già citato art. 497 c.p.c., dall'art. 567, co. 3, c.p.c., che sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mancato deposito della documentazione ipocatastale, e dall'art. 631 bis c.p.c. (introdotto con il D.L. n. 83/2015, convertito in L. n. 132/15), che sanziona con l'estinzione del processo esecutivo il mancato pagamento del contributo previsto per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

Il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell'attività dell'amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all'esecuzione e dell'atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell'incarico di stima dei beni staggiati e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore. Ciò determinerebbe la necessità di ordinare il deposito dell'attestazione, con conseguente quiescenza della procedura, in contrasto con la finalità delle riforme succedutesi in tale ambito a partire dal 2005, tutte volte ad evitare che il processo esecutivo possa subire ritardi ingiustificati.

Se di scopo della norma (ma non dell'atto) si vuole parlare, allora, non vi è che da concludere nel senso per cui il novellato disposto di cui all'art. 557, co. 3, c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali di cui abbia il possesso.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, prive di pregio appaiono le doglianze della società reclamante compendiate alle lett. a), b), c) e d) del punto 2) della presente sentenza, giacché fondate sui medesimi argomenti del diverso orientamento della giurisprudenza di merito, in tale sede sottoposti a revisione critica.

11. Quanto, poi, alla deduzione (compendiata alla lett. e) del punto 2) della presente sentenza) secondo cui l'istanza della debitrice a seguito della quale è stato adottato il provvedimento oggetto di impugnazione integrerebbe un'opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c., da considerare inammissibile poiché tardiva rispetto al momento in cui la debitrice medesima avrebbe acquisito la conoscenza del vizio, si rileva che il disposto di cui all'art. 557, co. 3 c.p.c., sanzionando il creditore per l'omesso tempestivo deposito degli atti ivi indicati, ricorda il disposto di cui agli artt. 497 c.p.c. e 156 disp att c.p.c., per i quali la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che si verifichi una vicenda assimilabile all'estinzione del processo per inattività della parte (v. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 18366 del 06.08.2010 e Cass., Civ., Sez. III, sentenza n. 18536 del 03.09.2007).

Ebbene, dal momento che, ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c., i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d'ufficio dal giudice, almeno fino all'udienza ex art. 569 c.p.c.,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Praticò – Rel. Paone, n. 550 del 3 luglio 2020

restando poi sanate dalla preclusione di fase, ne deriva che anche l'inefficacia del pignoramento sancita dall'art. 557, co. 3 c.p.c. è rilevabile d'ufficio.

12. Inconsistente, poi, appare anche la doglianza (compendiata alla lett. f) del punto 2) della presente sentenza) secondo cui l'ordinanza di estinzione sarebbe stata assunta senza la previa instaurazione del contraddittorio sul punto, essendo a tal proposito sufficiente osservare che, per le ragioni innanzi esposte, anche ove convocata, la creditrice non avrebbe comunque potuto sanare l'inefficacia del pignoramento attraverso l'esibizione del titolo in originale.

13. Totalmente irrilevante, infine, risulta quanto dedotto dalla società reclamante a proposito del pregiudizio economico e dei rischi rivenienti dalla conferma del provvedimento reclamato (doglianza compendiata alla lett. g) del punto 2) della presente sentenza), trattandosi, evidentemente, di considerazioni metagiuridiche, come tali inammissibili in questa sede.

14. In definitiva, le argomentazioni che precedono conducono al rigetto del reclamo.

15. La novità della questione affrontata e l'assenza in giurisprudenza di un indirizzo univoco al riguardo giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3 c.p.c. proposto, avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. OMISSIS R.G.E. emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 31.01.2020, dalla SOCIETÀ contro DEBITORE, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del co. 1 bis del medesimo articolo.

Castrovillari, 01.07.2020

Il Giudice relatore
Dott. Alessandro Paone

Il Presidente
Dott. Natina Praticò

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*